

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PONSETI - ITALIA

Capo I

Denominazione - Sede - Scopi - Attività

Art. 1 - E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Associazione Italiana PONSETI per il trattamento del piede torto", anche "PONSETI Italy" (PI), sezione italiana della PONSETI INTERNATIONAL ASSOCIATION (PIA) di cui condivide scopi e statuto. L'Associazione, nei rapporti con i terzi potrà utilizzare la sigla PI Italy.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Roma.

Art. 3 - E' scopo dell'Associazione promuovere e sviluppare in Italia la cultura scientifica relativamente alla disabilità del piede torto.

In particolare è scopo dell'Associazione diffondere capillarmente, a livello nazionale, il metodo di cura PONSETI, diffondendolo presso altre associazioni scientifiche, amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, ottenendo anche da tali soggetti il riconoscimento del metodo quale cura ufficiale per il trattamento del piede torto e l'inserimento del metodo di cura PONSETI nel Sistema Sanitario Nazionale quale trattamento specifico per la cura del piede torto.

Art. 4 - L'Associazione potrà svolgere ogni attività sociale ed amministrativa che sia finalizzata alla realizzazione dello scopo sociale ed in particolare:

- organizzare riunioni, mostre, conferenze, dibattiti, congressi, manifestazioni, seminari d'aggiornamento, corsi di addestramento, riconosciuti anche ai fini degli ECM così come previsto dal Ministero della Salute;
- contribuire alla formazione del Registro del piede torto gestito dalla PIA;
- redigere linee guida per il trattamento del piede torto secondo il metodo PONSETI;
- promuovere scambi culturali e di esperienze con altre associazioni con finalità analoghe;
- stampare un proprio giornale o notiziario, riviste periodiche, editare pubblicazioni, realizzare materiale audiovisivo,

FR

Capo I

Sulla













costituire e gestire, nel rispetto delle norme di legge, emittenti radio e televisive;

- costituire e gestire siti telematici e ogni altra forma di comunicazione informatica;
- gestire circoli culturali;
- stampare libri, opuscoli e pubblicazioni ed assumere ogni altra iniziativa editoriale necessaria ed utile al perseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione si propone lo studio, la ricerca e la divulgazione del sistema di cura del piede torto secondo il metodo PONSETI attraverso tre linee guida che schematizzano la sua attività e sono tra loro interconnesse:

- scientifica riguardante lo teoria del metodo;
- progettuale riguardante la formazione nell'applicazione del metodo;
- culturale e di impegno civile coinvolgendo la società civile nel progetto.

L'Associazione si propone di fornire un contributo di idee e proposte sul piano scientifico, progettuale e culturale, aggregando persone di professionalità diverse (medici ortopedici e fisiatristi, fisioterapisti, tecnici del settore, ecc.) ed anche organizzazioni aventi scopi similari come ad esempio organizzazioni di famiglie o società scientifiche operanti nel settore, organizzando all'uopo convegni nazionali ed internazionali, curando pubblicazioni di carattere scientifico e culturale, finanziando borse di studio e/o premi per l'esecuzione di lavori e ricerche, organizzando corsi di addestramento al metodo per i professionisti del settore.

Le principali attività che l'Associazione si prefigge di svolgere sono:

a) la creazione di un sito web come centro di riferimento dell'Associazione e per l'accessibilità all'opera e al pensiero del metodo PONSETI. Il sito web strettamente connesso a quello della PIA si propone di:

- raccogliere i lavori scientifici e i riferimenti a lavori su temi connessi;
- svolgere una funzione di informazione per le iniziative dell'associazione, di collegamento tra i soci e di riferimento per chiunque interessato a tale attività;

La dinamicità del sito sarà garantita dal continuo inserimento di scritti relativi al metodo PONSETI e all'aggiornamento sull'attività dell'Associazione nazionale ed al collegamento con il sito della PIA.

FBS

Y  
A  
D  
A

G. P. P.

su y

D

A. C. W.

T. B.

A

b) la gestione dell'archivio di PONSETI, contenente documenti di interesse non solo scientifico e dunque accademico, ma anche divulgativo.

L'archivio sarà costituito oltre che da materiale cartaceo, da materiale elettronico e audiovisivo.

c) la promozione di un evento annuale, da celebrarsi possibilmente il 3 giugno (data di nascita del Dr. Ignacio Ponseti ideatore del metodo), come appuntamento istituzionale dell'associazione, perché i soci possano confrontarsi su temi specifici in cui le predette tre linee guida trovino un naturale sviluppo, rivolgendosi anche ad un pubblico più vasto e non solo al mondo accademico, diffondendo l'idea che il piede torto è curabile.

d) l'elargizione di borse di studio (finanziate tramite contributi pubblici e/o privati ecc.) per lo svolgimento di ricerche di carattere teorico ed empirico nei campi di studio rientranti nell'oggetto dell'Associazione. I borsisti avranno il supporto dei soci dell'Associazione.

e) la realizzazione di altre iniziative, in particolare corsi di addestramento per i professionisti del settore per l'apprendimento del metodo PONSETI nel trattamento del piede torto. L'Associazione potrà essere coinvolta nell'organizzazione delle varie iniziative accademiche, culturali e sociali riguardanti lo sviluppo e la diffusione del metodo PONSETI. Iniziative di altra natura potranno essere individuate. Eventuali finanziamenti potranno essere utilizzati per l'istituzione di premi per studi sul metodo di PONSETI. L'Associazione potrà collaborare anche con Università, centri di ricerca ed altre istituzioni culturali ed eventualmente di altro carattere (ad esempio sociale) per l'organizzazione di eventi ed iniziative volte a diffondere la cultura del metodo PONSETI.

Art. 5 - L'Associazione non ha fini di lucro e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, industriali e imprenditoriali e la produzione di profitto; eventuali utili delle iniziative che dovessero essere realizzate nel perseguimento delle finalità associative non potranno essere distribuiti fra gli associati, ma dovranno essere utilizzati esclusivamente dall'Associazione per il perseguimento degli scopi sociali.

Si dà atto - anche ai fini del trattamento fiscale delle attività sociali, comprese quelle eventuali commerciali funzionali ed accessorie allo scopo "non profit" - che l'Associazione non ha finalità di lucro e che essa è organizzata, sia quanto all'accesso, sia quanto ai diritti dei soci sia infine quanto alle modalità di

esercizio dei poteri associativi, in maniera assolutamente democratica ed egualitaria.

## Capo II

### Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 6 - Il patrimonio è costituito da:

- a) eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze del bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti di privati o di Enti Pubblici.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dal ricavato dall'organizzazione delle iniziative ed attività sociali;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art. 7 - L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

Il bilancio preventivo sarà invece predisposto entro il mese di novembre dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce e sarà ratificato nella prima Assemblea utile.



## Capo III

### Soci

Art. 8 - L'Associazione si compone inizialmente dei soci fondatori quali risultanti dall'atto di costituzione.

Sono poi previste le seguenti categorie di soci:

- Soci ordinari tutte le persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione ed operano professionalmente nel trattamento del piede torto;
- Soci collettivi enti pubblici e/o privati e persone giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione ed operano per la diffusione del metodo PONSETI nel trattamento del piede torto;
- Soci emeriti coloro già soci e che si sono distinti nell'attività dell'Associazione e nella diffusione degli scopi;
- Soci benemeriti persone fisiche e giuridiche che hanno contribuito con lasciti, donazioni e/o elargizioni allo sviluppo degli scopi dell'Associazione.



Sono soci ordinari e collettivi tutti coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo, con delibera adottata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Il Consiglio Direttivo deve deliberare sulle richieste di ammissione nella prima riunione successiva alla loro presentazione, sulla base della domanda di ammissione redatta su specifico modulo pubblicato sul sito internet dell'Associazione e che per i soci ordinari deve anche avere l'approvazione preventiva del Comitato Scientifico.

Il socio all'atto dell'ammissione deve versare, se stabilita, la quota associativa che sarà annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari hanno ad essere inseriti in una lista degli autorizzati pubblicata sul sito internet della PIA.

I soci ordinari e collettivi che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

L'appartenenza all'Associazione è compatibile con l'iscrizione a qualunque partito, sindacato e movimento politico e culturale i cui valori, principi e regole siano compatibili con quelle dell'associazione.

La qualifica di socio non è temporanea i soci ordinari e collettivi hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I soci emeriti e benemeriti sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con il consenso del Comitato Scientifico.

I soci emeriti e benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota sociale e non hanno diritto di voto in assemblea.

Art. 9 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e per espulsione anche per indegnità.


La morosità sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo qualora il socio moroso di almeno due quote - dopo apposita diffida scritta ad adempiere con data certa e termine non superiore a giorni trenta - non provveda a regolarizzare il versamento delle quote sociali e ogni altra sua eventuale pendenza con l'Associazione.

L'espulsione sarà deliberata dall'Assemblea all'unanimità su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

L'espulsione per indegnità sarà deliberata dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

E' considerata giusta causa di espulsione per indegnità la denigrazione pubblica dell'Associazione e delle sue finalità ed opere.

Capo IV



## Organi

Art. 10 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo;
- il Comitato Scientifico.

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo e sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Possono essere previsti dei gettoni di presenza.

Solo il revisore legale o il Presidente del Collegio dei Revisori hanno diritto ad un compenso stabilito dall'Assemblea secondo gli usi.

Nessun compenso né rimborso spese, a nessun titolo, è comunque dovuto anche ai soci per lo svolgimento di attività di interesse dell'Associazione; anche in tal caso il socio avrà diritto al solo rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo e sostenute nell'espletamento dell'incarico.

## Capo V

### L'Assemblea

Art. 11 - I soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno, mediante apposito avviso scritto da spedirsi, anche via posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima della data di celebrazione, contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea.

Art. 12 - L'Assemblea dei soci delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; sul programma annuale delle manifestazioni ed iniziative che l'Associazione intende tenere; elegge i membri del Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo, delibera sulle modifiche allo Statuto e su tutto quanto altro alla stessa demandato dalla legge o dallo Statuto e sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Ogni socio in Assemblea non può essere latore di più di due deleghe per rappresentare altri soci in Assemblea.

Ogni socio in Assemblea ha diritto ad un voto ed i soci collettivi sono rappresentati in Assemblea dal proprio legale rappresentante o da un suo delegato come da delega scritta da tenere agli atti dell'Associazione.

Art. 14 - In ogni Assemblea uno dei componenti del Consiglio Direttivo svolge anche le funzioni di segretario e redige i verbali, curandone la conservazione.

Art. 15 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese di norma a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, che deve tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Per modificare lo Statuto occorre la maggioranza assoluta dei soci fondatori.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16 - L'Assemblea può essere convocata in qualunque momento dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del consiglio Direttivo o un terzo dei soci.

In tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle questioni da trattare all'ordine del giorno.

Ricevuta la richiesta, il Presidente cura la convocazione fissando la data entro e non oltre giorni venti.

## Capo VI

### Amministrazione

Art. 17 - L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente ed il Segretario.

I membri del Consiglio saranno eletti dall'Assemblea generale dei soci per la durata di un triennio.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

In caso di dimissioni o di mancanza per qualunque altra causa di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede - alla prima riunione successiva all'evento - alla sostituzione con un socio all'uopo designato, chiedendone la convalida alla prima assemblea successiva.

Il membro del Direttivo così nominato resta in carica fino alla scadenza generale del Consiglio.

I componenti del Direttivo sono nominati fra coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti validi, in caso di parità viene nominato il più anziano di età degli eletti.

*FRS*

*sun*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alle elezioni nomina nel proprio seno il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in ogni caso almeno una volta l'anno per deliberare sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea e sull'ammontare della quota sociale che può essere differente per le differenti categorie di soci.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale.

Il Consiglio è convocato anche oralmente senza particolari formalità.

Art. 18 - Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza, nella prima riunione successiva alle elezioni.

Il Presidente dirige e presiede l'Associazione e ne ha la rappresentanza e la firma; presiede il Consiglio Direttivo di cui fa parte con diritto di voto.

Presiede e convoca l'Assemblea.

Nei casi urgenti esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione successiva.

Art. 19 - Il Presidente sceglie tra i componenti del Consiglio Direttivo un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento o quando venga all'uopo delegato, ed un Tesoriere che può essere anche esterno all'Associazione, in tal caso potrà essergli corrisposto un compenso.

Il Tesoriere al quale il Presidente può delegare la firma anche disgiuntamente nei rapporti con gli Istituti di Credito, redige i bilanci consuntivo e preventivo e li presenta al Consiglio Direttivo per l'approvazione e la successiva presentazione in Assemblea.

Il Tesoriere nel caso in cui non sia un membro dell'Associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 20 - Il Segretario scelto nel proprio seno dal Consiglio Direttivo a maggioranza, nella prima riunione successiva alle elezioni, coadiuva il Presidente nell'amministrazione dell'Associazione, convoca le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne esegue le delibere.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri più ampi per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.

Capo VII

Organo di controllo





Art. 22 - L'organo di controllo è composto da un Revisore legale iscritto al relativo Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia o da un Collegio di revisori, composto di tre membri, di cui almeno uno iscritto al suddetto Registro e che funge da Presidente.

L'Organo, rieleggibile per tre mandati consecutivi, è eletto ogni tre anni dall'Assemblea che nomina anche un revisore supplente, iscritto al Registro dei Revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia, che entrerà in carica solo in caso di impedimento duraturo e/o dimissioni del Revisore in carica e/o di uno dei membri del Collegio. In caso di subentro del Revisore supplente questi durerà in carica fino alla scadenza del mandato del revisore sostituito.

L'Organo di controllo ha funzione di controllo dell'amministrazione, redige una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo, vigila sull'applicazione dello Statuto.

Per svolgere le proprie funzioni partecipa alle Assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

#### Capo VIII

##### Comitato Scientifico

Art. 23 - Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre (tre) ad un massimo di 12 (dodici) membri, anche non soci, tranne il Presidente, esclusivamente certificati PIA. Sono membri di diritto del Comitato Scientifico uno o più rappresentanti indicati da PONSETI International Society operanti in Europa.

Il Comitato Scientifico nomina nel suo seno il Presidente che deve essere comunque un socio ordinario.

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Comitato Scientifico delibera all'unanimità, ha funzioni di referente scientifico dell'Associazione e, in particolare ha la responsabilità di vigilare sull'integrità dello studio, della ricerca e della clinica del metodo PONSETI.

Assiste il Consiglio Direttivo nelle scelte riguardanti lo sviluppo, la diffusione e la valutazione delle iniziative e dei programmi scientifici intrapresi dall'Associazione, in particolare esprime all'unanimità parere favorevole circa l'ammissione di nuovi soci ordinari.

#### Capo IX Scioglimento



Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 15 (quindici). L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà riguardo alla devoluzione del patrimonio, *in primis* alla PONSETI INTERNATIONAL ASSOCIATION, nel caso in cui ciò non sia possibile ad altre associazioni aventi scopo analogo ed infine ai soggetti previsti per legge.

Capo X

Disposizioni finali e transitorie

Art. 25 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme in materia di associazioni non aventi scopo di lucro, le leggi speciali in materia e il Codice Civile.

